

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

| Moltiplicatore | Categoria fabbricati |
|----------------|--|
| 160 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
| 140 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. |
| 80 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 |
| 65 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 |
| 55 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
|---|----------------|-------|
| | COMUNE | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | |
| IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | |
| IMU - imposta municipale propria per terreni | 3914 | |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato | | 3925 |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento comune | 3930 | |
| IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 3939 | |

VERSAMENTO IMU RESIDENTI ESTERO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti: - **per la quota spettante al COMUNE effettuare un bonifico sul c/c intestato al "Comune di Castelplanio Servizio Tesoreria" (BCC di Ostra Vetere filiale di Angeli di Rosora) utilizzando il codice IBAN IT26A087053755000000082033 e BIC ICRAITR1JL1** - per la quota spettante allo STATO (solo per i fabbricati in categoria D) effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente (o in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza), la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, i relativi codici tributo, l'annualità di riferimento, l'indicazione "acconto" o "saldo".

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

Si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,90% alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale (in caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare). Ai fini dell'applicazione di suddetta agevolazione, il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno interessato valevole anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate.

Si precisa che l'abbattimento del 50% della base imponibile spetta **solo** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando apposita autocertificazione o copia contratto di comodato entro la data di presentazione della dichiarazione IMU.

Nel calcolo IMU per applicare il 50% di riduzione, dopo aver selezionato la tipologia fabbricato, spuntare la voce "Immobile concesso in comodato a figli o genitori"